

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/328 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 per quanto riguarda il documento di entrata da usare per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione ⁽²⁾ impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali nell'Unione.
- (2) L'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 stabilisce che ai fini di presentare la notifica preventiva gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti devono compilare la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽³⁾ e trasmettere tale documento all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto di ispezione frontaliero. La compilazione del DCE di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 si applica soltanto ai mangimi e agli alimenti di origine non animale e non ai mangimi e agli alimenti di origine animale, compresi i prodotti della pesca.
- (3) Per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti della pesca, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce che il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III di tale regolamento sia usato ai fini della notifica preventiva.
- (4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l'arrivo di ogni partita di prodotti, ad eccezione del tè proveniente da prefetture diverse da quella di Fukushima.

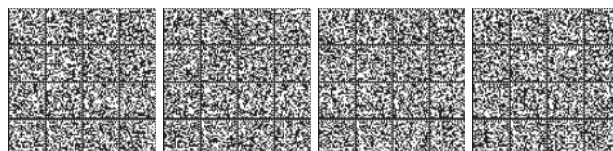
⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).



2. Al fine di presentare la notifica preventiva i suddetti operatori compilano:

- a) per i prodotti di origine non animale: la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009;
- b) per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti della pesca, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio: il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (*).

Il rispettivo documento è trasmesso all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto di ispezione frontaliero almeno due giorni prima dell'arrivo fisico della partita.

(*) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliери della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11);

2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica di ciascuna partita di prodotti, fatta eccezione per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE, già disciplinati dal regolamento (CE) n. 136/2004, è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'effettuazione di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 del DCE e che sia firmata nella casella II.21 del DCE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

15CE0626

